



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6477

SEDUTA DEL 13/07/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Franco Lucente

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL' ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE PER L' ANNO 2026 E 2027 AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 10 GIUGNO 2014 ED IN MERITO ALLE TARIFFE FERROVIARIE SU RELAZIONI INDIVIDUATE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Silvio Landonio

La Dirigente Silvia Maria Volpato

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto “Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” con particolare riguardo all'art. 44 “Sistema tariffario regionale” ed a quanto previsto al comma 5 bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale – di seguito Agenzie per il TPL - e l'Autorità di Bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro:
 - a) in materia di determinazione delle tariffe dei servizi di competenza procedono all'aggiornamento delle tariffe degli stessi servizi secondo la disciplina nazionale vigente e sulla base delle deliberazioni emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti;
 - b) per l'adeguamento delle tariffe dei titoli di viaggio integrati di bacino, ove applicabile, attribuiscono agli indicatori di qualità e quantità una pesatura in base al volume di servizio espletato nel bacino di competenza (treni*km e vetture*km) su base annua in riferimento all'anno precedente;
- la Legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” con particolare riguardo all'art. 65 “Norme transitorie” ed a quanto previsto nel comma 3 del citato articolo: “Fino all'attuazione delle previsioni contenute nelle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relative alla determinazione delle tariffe di cui all'articolo 44, comma 5 bis, lettera a), trova applicazione l'articolo 26 del r.r. 4/2014 e gli Enti regolatori, in caso di mancata definizione degli indicatori di qualità dei servizi di trasporto di cui al medesimo articolo 26 per gli affidamenti in corso di validità, applicano la percentuale di adeguamento definita dalla Giunta regionale riferita alle tariffe di collegamento tra bacini;
- il Regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4 “Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 L.R. 6/2012)”, di seguito chiamato “Regolamento” ed in particolare quanto previsto da:
 - art. 26, relativo alle modalità di adeguamento e arrotondamento delle tariffe di competenza di Regione Lombardia e degli altri Enti Regolatori;
 - art. 31, c. 5 e 6, in merito alla validità e rimborso dei titoli di viaggio a seguito di un adeguamento delle tariffe;
 - art. 36, c. 5 relativamente ai sistemi tariffari in uso fino all'introduzione degli STIBM e all'impossibilità di variarne le caratteristiche se non per favorire l'implementazione del Regolamento;
 - art. 39, in merito all'applicazione anticipata degli STIBM;
 - art. 41, c. 3 in merito all'aumento straordinario dei titoli TIR;
 - Allegato A) relativo all'algoritmo per il calcolo dell'adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
- la D.G.R. 31 luglio 2019 - n. XI/2088 “Determinazioni in merito al sistema tariffario integrato del bacino di mobilità di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014” che ha approvato il Sistema Tariffario integrato in Milano e Monza, di seguito STIBM;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la D.G.R. 1 luglio 2025 - n. XII/4636 "Determinazioni in merito all'adeguamento delle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2025 e 2026 ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 10 giugno 2014 ed in merito alle tariffe ferroviarie su relazioni individuate";
- la D.G.R. 19 gennaio 2026 - n. XII/5631 "Determinazioni in merito alle tariffe delle relazioni ferroviarie e in merito all'aggiornamento delle condizioni generali di trasporto di Trenord srl conseguenti all'apertura del nuovo raccordo ferroviario Malpensa-Sempione";
- il Decreto Dirigente di Struttura "Trasporto Pubblico Locale" n. 2359 del 24/02/2026 "Avvio della rilevazione dati riferiti all'annualità 2025 nell'ambito della sezione "Monitoraggio servizi TPL" del sistema informativo "TPLombardia";

RILEVATO che Regione Lombardia ha affidato con decreto della Struttura "Programmazione acquisti e gestione appalti" n. 2882 del 05/03/2025 alla Società Predicta srl, il servizio di assistenza tecnica per l'indagine di Customer Satisfaction sul trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia;

CONSIDERATO che:

- la società Predicta srl ha provveduto ad effettuare "Indagine di Customer Satisfaction sul Trasporto Pubblico in Lombardia" tra il 27 ottobre e il 21 novembre 2025 e a consegnare il rapporto di analisi a Regione Lombardia con nota protocollo regionale K2.2026.0014028 del 14 maggio 2026;
- la D.G.R. n. XII/4636/2025 ha stabilito il termine del 15 aprile 2026 per l'aggiornamento del sistema di monitoraggio regionale "TPLombardia" da parte degli Enti competenti e delle Aziende con il caricamento dei dati riferiti all'anno 2025;
- l'estrazione del database "TPLombardia" da parte di Regione Lombardia è stata effettuata in data 5 maggio 2026;

PRESO ATTO che in base a quanto stabilito dall'ISTAT, per il periodo intercorrente tra il mese di aprile 2025 e il mese di aprile 2026, la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi è pari a 2,600% mentre la variazione dello stesso indice per il settore trasporti è pari a 3,900% risultando quindi la media ISTAT dei due indici prevista dal Regolamento pari a 3,250%;

CONSIDERATO che i livelli tariffari sopra citati sono al lordo delle imposte e delle tasse in vigore e che l'aliquota IVA applicata ai titoli di viaggio è quella ridotta al 10%;

RITENUTO opportuno, in caso di variazione dell'aliquota IVA da parte dello Stato, procedere, con successivo atto amministrativo, a rivedere i valori dei livelli tariffari sopra richiamati;

DATO ATTO che:

- sono stati calcolati i risultati dell'algoritmo previsto dal Regolamento regionale adottando i parametri indicati nella D.G.R. XII/4636/2025 in relazione sia ai risultati



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dell'indagine di Customer Satisfaction regionale sia in relazione ai dati di monitoraggio del "TPLombardia" e considerando la differenziazione degli obiettivi tra servizi STIL, applicate ad oggi al solo vettore ferroviario, e degli altri servizi effettuati da parte degli altri operatori di trasporto pubblico;

- le analisi dei dati di monitoraggio e della Customer Satisfaction hanno evidenziato, coerentemente con quanto riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il conseguimento di alcuni valori obiettivo per i servizi ferroviari, con conseguente incremento della percentuale rispetto alla media ISTAT, mentre per i servizi di trasporto pubblico locale tale incremento non si è determinato;

RILEVATO conseguentemente che la quota dell'adeguamento tariffario per l'anno 2026 calcolata ai sensi del Regolamento e della D.G.R. XII/4636/2025 risulta pari a 3,889%, per le tariffe STIL del vettore ferroviario e pari a 1,857% per le altre tariffe del trasporto pubblico locale, come meglio dettagliato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che tiene conto di quanto previsto dalla DGR XII n. 4636/2025 in relazione al recupero dei minori introiti effettuato nel 2025;

VALUTATO quindi di applicare l'adeguamento ordinario delle tariffe, previsto per l'anno 2026 contabilizzando il valore pari a 3,889% alle tariffe STIL del vettore ferroviario e il valore pari a 1,857% per le altre tariffe del trasporto pubblico, così come riportati nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, di demandare a:

- Agenzie per il TPL;
 - Comuni che finanziano esclusivamente con oneri a carico del proprio bilancio il proprio servizio di TPL di cui all'art. 6, comma 3, lettera f) della l.r. 6/2012;
 - Ente per la Navigazione di cui all'art. 40, comma 5 della l.r. n. 6/2012;
- di seguito c.d. Enti Regolatori ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, gli adeguamenti tariffari dei titoli di competenza, nel rispetto di quanto disposto dal REG CE n. 1370/2007;

CONSIDERATO che i seguenti Enti Regolatori: Agenzia di Brescia, Agenzia di Bergamo, Agenzia di Sondrio, Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi, d'Iseo, Endine e Moro hanno effettuato la trasmissione a Regione del provvedimento contenente i parametri di cui all'adeguamento delle tariffe di competenza anno 2026, mentre i restanti Enti non hanno ottemperato a tale disposizione;

RITENUTO, pertanto, ai sensi degli artt. 44 e 65 comma 3 della l.r. n. 6/2012, che gli adeguamenti tariffari 2026 sono da quantificare da parte degli Enti Regolatori, come segue:

- a) Agenzia di Brescia, Agenzia di Bergamo, Agenzia di Sondrio, Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi, d'Iseo, Endine e Moro, sulla base della percentuale di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

adeguamento sulla base della verifica dei parametri degli indicatori di qualità selezionati da parte degli Enti competenti con atto trasmesso a Regione *illo tempore* in relazione agli obiettivi 2026;

- b) con riferimento ai restanti Enti regolatori, sulla base dell'applicazione della percentuale di adeguamento alla voce "Tabelle TPL ed Enti Regolatori" di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per effetto della mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla precedente lettera a);

PRESO ATTO che:

- restano in vigore i titoli di viaggio "lo Viaggio Ovunque in Provincia – IVOP" non essendo stato introdotto nei Sistemi Tariffari Integrati dei Bacini di Mobilità un abbonamento mensile con ambito di validità analogo a quello dei titoli IVOP, e non potendo procedere alla loro soppressione, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento;
- non è dovuto l'aumento straordinario sui titoli TIR ai sensi dell'art. 41, c. 3, del Regolamento, in quanto lo STIBM di competenza dell'Agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia non include i servizi in Pavia e Lodi, ma comprende quelli in Milano e Monza e Brianza e che in nessun altro Bacino di mobilità previsto dalla l.r. 6/2012 allo stato attuale è stato realizzato ed attivato lo STIBM;

PRESO ATTO che l'"Indagine di Customer Satisfaction sul Trasporto Pubblico in Lombardia" dell'autunno 2025 ha individuato i fattori che un servizio ottimale dovrebbe soddisfare nei seguenti indicatori riportati in ordine di priorità:

- frequenza delle corse (indice di rilevanza percepita 1,13);
- puntualità del servizio (indice di rilevanza percepita 0,79);
- regolarità delle corse/rispetto del programma di servizio (indice di rilevanza percepita 0,48);
- durata dello spostamento (indice di rilevanza percepita 0,36);
- arco orario di servizio, inteso come orario di inizio e fine del servizio (indice di rilevanza percepita 0,34);
- coincidenza (indice di rilevanza percepita 0,31);

CONSIDERATO pertanto opportuno confermare, ai fini dell'adeguamento ordinario delle tariffe per l'anno 2027, gli indicatori di frequenza, puntualità, regolarità e coincidenza, già identificati negli anni precedenti, sulla base dei nuovi valori obiettivo e di riferimento definiti nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATO il Regolamento che prevede, tra l'altro, che:

- art. 26, c. 1, lett. b) – gli adeguamenti tariffari siano definiti con propri provvedimenti dagli Enti Regolatori, per quanto concerne gli adeguamenti delle tariffe dei titoli di rispettiva competenza;
- art. 26, c. 2 – gli adeguamenti di competenza degli Enti Regolatori siano determinati con provvedimento di questi ultimi di norma, con decorrenza dal 1



Regione Lombardia

LA GIUNTA

settembre del medesimo anno;

- gli obiettivi di cui all'art. 26, c. 3 lett. b) siano stabiliti, anche su base pluriennale, dalla Giunta Regionale e dagli Enti Regolatori per quanto di competenza, nell'ambito dei provvedimenti di adeguamento relativi all'anno trascorso, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 39, c. 4;

RITENUTO, quindi, opportuno:

- individuare, fino all'applicazione della tariffa STIL da parte di altri operatori, obiettivi specifici per la tariffa STIL a valere per il vettore ferroviario;
- individuare gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario ordinario per l'anno 2027 da applicarsi unicamente ai valori deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del Regolamento, così come definiti nell'allegato C) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO, altresì, che gli Enti Regolatori devono:

- adottare i rispettivi atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2026 da applicare ai sistemi tariffari di competenza;
- limitatamente alle Agenzie per il TPL, definire i nuovi livelli tariffari del titolo mensile "lo viaggio – Trenocittà", applicando i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 1204/2010;
- in relazione al titolo "Trenocittà Monza", l'Agenzia per il bacino di mobilità di Milano-Monza-Pavia-Lodi, definisce la zona di Monza da acquistare unitamente alla zona MI4 dello STIBM Milano/Monza in coerenza con quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del Regolamento che disciplina i titoli integrati cumulativi STIL;
- definire i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella D.G.R. n. 1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;
- eventualmente individuare le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario;
- individuare, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del Regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2027;
- procedere alla comunicazione alla Regione dei provvedimenti adottati, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata, ivi compresi gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario 2027;

PRESO ATTO della Delibera n. 64/2024 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti di revisione delle misure per la redazione dei bandi relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri che ha stabilito che gli Enti competenti procedono all'aggiornamento delle tariffe dei servizi, sulla base del metodo del price-cap, con riferimenti differenziati tra comparto dei servizi automobilistici su strada e servizi ferroviari, lasciando la definizione della frequenza temporale degli adeguamenti alla contrattazione sinallagmatica tra le parti;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

CONSIDERATO che gli Enti competenti e le aziende di trasporto, in base alle disposizioni regionali che regolano il sistema di monitoraggio, devono fornire a Regione entro il 15 aprile 2027 i dati riferiti all'anno 2026;

DATO ATTO che la DGR 5631/2026 ha previsto, in ambito della tariffa ferroviaria regionale Lombardia, l'introduzione al 1 settembre 2026 delle tariffe denominate "*tariffa specifica Malpensa*" e "*tariffa locale Malpensa*" per tutte le relazioni ferroviarie che coinvolgono in origine o destinazione le stazioni di Malpensa Terminal 1 o Malpensa Terminal 2;

DATO ATTO, inoltre, che la citata DGR 5631/2026 ha demandato a un confronto tra Regione e i Soggetti competenti al fine di individuare la modalità e le tempistiche per il recepimento nella tariffa sovraregionale della "*tariffa specifica Malpensa*";

PRESO ATTO che nell'ambito del confronto tecnico tra Regione Lombardia, Trenord Srl, quale operatore ferroviario regionale, e Trenitalia Spa, quale operatore ferroviario competente per la tariffa ferroviaria sovraregionale, le Società hanno rappresentato le rispettive tempistiche di implementazione nei sistemi informativi della tariffa "*tariffa specifica Malpensa*" alla tariffa ferroviaria sovraregionale, confermando l'attivazione nel corso dell'estate 2027;

PRESO ATTO delle note di Trenord srl di cui ai protocolli regionali K2.2026.0006379 del 17/02/2026, K2.2026.0009031 del 20/03/2026 e K2.2026.0015684 del 12/06/2026, con le quali l'operatore ferroviario regionale chiede di posticipare all'estate 2027 l'attivazione della "*tariffa locale Malpensa*", in coincidenza con la prevista entrata in vigore delle tariffe STIBM del Bacino di Como, Lecco e Varese, al fine di armonizzare in un'unica soluzione i sistemi informativi, e di differire conseguentemente alla medesima data anche l'attivazione della "*tariffa specifica Malpensa*" così da mantenere allineati i diversi sistemi tariffari;

RITENUTO, quindi, opportuno modificare la decorrenza della "*tariffa locale Malpensa*" e della "*tariffa specifica Malpensa*" di cui ai punti 1), 2), 5) e 10) del dispositivo della DGR 5631/2026, stabilendo che entrambe decorrano entro e non oltre il 1 settembre 2027;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20/06/2023 e, in particolare, il Pilastro 1 "Lombardia Connessa", l'Ambito Strategico 1.1. "Reti di mobilità: infrastrutture, servizi e connessioni" e gli Obiettivi strategici 1.1.2 "Sviluppare il Servizio Ferroviario Regionale" e 1.1.3 "Programmare un sistema di trasporto pubblico integrato";

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e ss.mm.ii, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di definire l'adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale per l'anno 2026 pari a 3,889% per le tariffe STIL del vettore ferroviario e pari a 1,857% per le tariffe del trasporto pubblico locale come dettagliato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di applicare l'adeguamento ordinario delle tariffe previste per l'anno 2026, nelle percentuali di cui al precedente punto 1 e di stabilire i nuovi valori così come riportati nell'Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di procedere con successivo atto amministrativo all'adeguamento dei livelli tariffari richiamati ai punti precedenti, in caso di variazione dell'aliquota IVA da parte dello Stato;
4. di individuare gli indicatori e i nuovi valori obiettivo e di riferimento per l'adeguamento tariffario anno 2027 da applicarsi unicamente ai valori deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del Regolamento, così come definiti nell'allegato C) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di stabilire, ai sensi degli artt. 44 e 65 comma 3 della l.r. n. 6/2012, che gli adeguamenti tariffari 2026 sono da quantificare da parte degli Enti Regolatori, come segue:
 - a) Agenzia di Brescia, Agenzia di Bergamo, Agenzia di Sondrio, Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi, d'Iseo, Endine e Moro, sulla base del calcolo composto della percentuale di adeguamento sulla base della verifica dei parametri degli indicatori di qualità selezionati da parte degli Enti competenti con atto trasmesso a Regione *illo tempore* in relazione agli obiettivi 2026;
 - b) con riferimento ai restanti Enti regolatori, sulla base dell'applicazione della percentuale di adeguamento alla voce "Tabelle TPL ed Enti Regolatori" di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per effetto della mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla precedente lettera a);
6. di stabilire che gli Enti Regolatori:
 - adottino gli atti di rispettiva competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2026 da applicare ai sistemi tariffari di competenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 5 del Regolamento e di quanto disposto dal



Regione Lombardia

LA GIUNTA

REG CE n. 1370/2007;

- limitatamente alle Agenzie per il TPL, definiscano i nuovi livelli tariffari del titolo "lo viaggio – Trenocitta", applicando i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 1204/2010;
- limitatamente all'Agenzia per il TPL del bacino di Milano-Monza-Pavia-Lodi disciplini la zona acquistata unitamente alla zona MI4 dello STIBM Milano-Monza in relazione al titolo Trenocittà Monza;
- definiscano i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella D.G.R. n.1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;
- eventualmente individuino le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario;
- individuino, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del Regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2027 e li trasmettano a Regione Lombardia contestualmente ai provvedimenti adottati in materia di adeguamento delle tariffe 2026, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata;

7. di stabilire che gli Enti competenti e le aziende di trasporto, in base alle disposizioni regionali che regolano il sistema di monitoraggio, forniscano alla Regione entro il 15 aprile 2027 i dati riferiti l'anno 2026 rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi;
8. di modificare la decorrenza della "*tariffa locale Malpensa*" e della "*tariffa specifica Malpensa*" di cui ai punti 1), 2), 5) e 10) del dispositivo della DGR 5631/2026, stabilendo che entrambe decorrano entro e non oltre il 1 settembre 2027;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO B)

Tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale Importi in euro.

- **Tabella 1: Tariffe massime biglietto ordinario STIBM**
- **Tabella 2a: Tariffe STIL**
- **Tabella 2b: Tariffe STIL per sovraregionale**
- **Tabella 3a: Tariffe STIL di 1^a classe**
- **Tabella 3b: Tariffe STIL di 1^a classe per sovraregionale**
- **Tabella 4: Tariffe Integrate Regionali "Io viaggio ovunque in Lombardia"**
- **Tabella 5: Tariffe "Io viaggio ovunque in Provincia"**

Tabella 1 - Tariffe massime del biglietto ordinario STIBM		
Zone	Tariffa Massima	
	Valore teorico	Livello tariffario
1	1,801	1,80
2	2,421	2,40
3	3,039	3,00
4	3,656	3,70
5	4,271	4,30
6	4,884	4,90
7	5,497	5,50
8	6,107	6,10
9	6,717	6,70
10	7,325	7,30
11	7,931	7,90
12	8,536	8,50
13	9,139	9,10
14	9,741	9,70
15	10,342	10,50
16	10,941	11,00
17	11,539	11,50
18	12,135	12,00
19	12,730	12,50
20	13,323	13,50
Per n° zone superiore, aggiungere al valore teorico di ogni zona	0,50	

Tabella 2a. Tariffe STIL

Fascia km	Biglietto ordinario		Multicorsa		Abb. settimanale		Abbonamento mensile		Abbonamento annuale	
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
0 - 5	1,577	1,60	14,509	14,50	8,539	8,50	29,885	30,00	286,894	287,00
5,1 - 10	2,031	2,00	18,683	18,50	10,909	11,00	38,183	38,00	366,554	367,00
10,1 - 15	2,484	2,50	22,857	23,00	13,242	13,00	46,347	46,50	444,932	445,00
15,1 - 20	2,852	2,90	26,236	26,00	15,200	15,00	53,198	53,00	510,704	511,00
20,1 - 25	3,284	3,30	30,211	30,00	17,410	17,50	60,936	61,00	584,988	585,00
25,1 - 30	3,765	3,80	34,636	34,50	19,327	19,50	67,644	68,00	649,384	649,00
30,1 - 35	4,148	4,10	38,161	38,00	21,294	21,50	74,529	75,00	715,474	715,00
35,1 - 40	4,580	4,60	42,136	42,00	22,998	23,00	80,493	80,00	772,735	773,00
40,1 - 50	5,444	5,40	50,086	50,00	26,116	26,00	91,404	91,00	877,482	877,00
50,1 - 60	6,308	6,30	58,037	58,00	28,845	29,00	100,958	101,00	969,197	969,00
60,1 - 70	6,944	6,90	63,884	64,00	30,583	30,50	107,040	107,00	1.027,580	1.028,00
70,1 - 80	7,697	7,70	70,811	71,00	31,956	32,00	111,845	112,00	1.073,711	1.074,00
80,1 - 90	8,366	8,40	76,969	77,00	32,857	33,00	114,999	115,00	1.103,992	1.104,00
90,1 - 100	9,035	9,00	83,126	83,00	33,711	33,50	117,989	118,00	1.132,695	1.133,00
100,1-120	10,458	10,50	96,211	96,00	35,204	35,00	123,213	123,00	1.182,848	1.183,00
120,1-140	11,796	12,00	108,526	109,00	36,732	36,50	128,561	129,00	1.234,184	1.234,00
140,1-160	13,219	13,00	121,611	122,00	38,565	38,50	134,976	135,00	1.295,771	1.296,00
160,1-180	14,557	14,50	133,926	134,00	40,020	40,00	140,069	140,00	1.344,662	1.345,00

180,1-200	<i>15,979</i>	16,00	<i>147,011</i>	147,00	<i>41,688</i>	41,50	<i>145,909</i>	146,00	<i>1.400,729</i>	1.401,00
200,1-220	<i>17,318</i>	17,50	<i>159,326</i>	159,00	<i>43,237</i>	43,00	<i>151,331</i>	151,00	<i>1.452,774</i>	1.453,00
220,1-240	<i>18,740</i>	18,50	<i>172,410</i>	172,00	<i>44,738</i>	44,50	<i>156,583</i>	157,00	<i>1.503,195</i>	1.503,00
240,1-260	<i>20,079</i>	20,00	<i>184,725</i>	185,00	<i>46,469</i>	46,50	<i>162,642</i>	163,00	<i>1.561,359</i>	1.561,00
260,1-280	<i>21,501</i>	21,50	<i>197,810</i>	198,00	<i>48,132</i>	48,00	<i>168,462</i>	168,00	<i>1.617,237</i>	1.617,00
280,1-300	<i>22,923</i>	23,00	<i>210,895</i>	211,00	<i>49,837</i>	50,00	<i>174,429</i>	174,00	<i>1.674,519</i>	1.675,00
300,1-320	<i>24,262</i>	24,50	<i>223,210</i>	223,00	<i>51,046</i>	51,00	<i>178,659</i>	179,00	<i>1.715,130</i>	1.715,00
320,1-340	<i>25,684</i>	25,50	<i>236,295</i>	236,00	<i>52,813</i>	53,00	<i>184,845</i>	185,00	<i>1.774,517</i>	1.775,00
340,1-360	<i>27,023</i>	27,00	<i>248,610</i>	249,00	<i>54,504</i>	55,00	<i>190,765</i>	191,00	<i>1.831,341</i>	1.831,00

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

- a) la tariffa del biglietto ordinario si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, la tariffa della fascia di distanza precedente di € 1,50;
- b) la tariffa dei multicorsa si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo della corsa semplice della fascia di distanza per 10 e applicando uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale in base ai criteri previsti dal Regolamento;
- c) la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, la tariffa della fascia di distanza precedente di € 5,70;
- d) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, la tariffa dell'abbonamento mensile della fascia di distanza km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale in base ai criteri previsti dal Regolamento;
- e) la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, la tariffa dell'abbonamento mensile della fascia di distanza per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale in base ai criteri previsti dal Regolamento.

Tabella 2b. Tariffe STIL per sovraregionale			
Fascia km	Biglietto ordinario	Abbonamento mensile	Abbonamento annuale
	Livello tariffario	Livello tariffario	Livello tariffario
360,1-380	28,50	197,00	1.891,00
380,1-400	30,00	203,00	1.949,00
400,1-420	31,50	209,00	2.006,00
420,1-440	33,00	215,00	2.064,00
440,1-460	34,50	221,00	2.122,00
460,1-480	36,00	227,00	2.179,00
480,1-500	37,50	233,00	2.237,00
500,1-520	39,00	239,00	2.294,00
520,1-540	40,50	245,00	2.352,00
540,1-560	42,00	251,00	2.410,00
560,1-580	43,50	257,00	2.467,00
580,1-600	45,00	263,00	2.525,00
600,1-620	46,50	269,00	2.582,00
620,1-640	48,00	275,00	2.640,00
640,1-660	49,50	281,00	2.698,00
660,1-680	51,00	287,00	2.755,00
680,1-700	52,50	293,00	2.813,00

Tabella 3a. Tariffe STIL di 1° classe

Fascia km	Biglietto ordinario		Multicorsa		Abbonamento settimanale		Abbonamento mensile		Abbonamento annuale	
	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario
0 - 5	2,366	2,40	21,764	22,00	12,808	13,00	44,827	45,00	430,341	430,00
5,1 - 10	3,046	3,00	28,025	28,00	16,364	16,50	57,274	57,00	549,832	550,00
10,1 - 15	3,727	3,70	34,285	34,50	19,863	20,00	69,521	70,00	667,397	667,00
15,1 - 20	4,278	4,30	39,354	39,50	22,799	23,00	79,798	80,00	766,056	766,00
20,1 - 25	4,926	4,90	45,316	45,50	26,116	26,00	91,404	91,00	877,482	877,00
25,1 - 30	5,647	5,60	51,954	52,00	28,990	29,00	101,466	101,00	974,075	974,00
30,1 - 35	6,222	6,20	57,242	57,00	31,941	32,00	111,793	112,00	1073,212	1.073,00
35,1 - 40	6,870	6,90	63,204	63,00	34,497	34,50	120,740	121,00	1159,103	1.159,00
40,1 - 50	8,166	8,20	75,130	75,00	39,173	39,00	137,107	137,00	1316,224	1.316,00
50,1 - 60	9,462	9,50	87,055	87,00	43,268	43,50	151,437	151,00	1453,796	1.454,00
60,1 - 70	10,416	10,50	95,826	96,00	45,874	46,00	160,559	161,00	1541,369	1.541,00
70,1 - 80	11,545	11,50	106,217	106,00	47,934	48,00	167,767	168,00	1610,566	1.611,00
80,1 - 90	12,549	12,50	115,453	115,00	49,285	49,50	172,499	172,00	1655,987	1.656,00
90,1 - 100	13,553	13,50	124,690	125,00	50,567	51,00	176,984	177,00	1699,043	1.699,00
100,1-120	15,687	15,50	144,317	144,00	52,806	53,00	184,820	185,00	1774,272	1.774,00
120,1-140	17,694	17,50	162,789	163,00	55,097	55,00	192,841	193,00	1851,276	1.851,00

140,1-160	<i>19,828</i>	20,00	<i>182,416</i>	182,00	<i>57,847</i>	58,00	<i>202,464</i>	202,00	<i>1943,656</i>	1.944,00
160,1-180	<i>21,836</i>	22,00	<i>200,889</i>	201,00	<i>60,030</i>	60,00	<i>210,103</i>	210,00	<i>2016,993</i>	2.017,00
180,1-200	<i>23,969</i>	24,00	<i>220,516</i>	221,00	<i>62,533</i>	63,00	<i>218,864</i>	219,00	<i>2101,093</i>	2.101,00
200,1-220	<i>25,977</i>	26,00	<i>238,988</i>	239,00	<i>64,856</i>	65,00	<i>226,996</i>	227,00	<i>2179,161</i>	2.179,00
220,1-240	<i>28,110</i>	28,00	<i>258,616</i>	259,00	<i>67,107</i>	67,00	<i>234,874</i>	235,00	<i>2254,792</i>	2.255,00
240,1-260	<i>30,118</i>	30,00	<i>277,088</i>	277,00	<i>69,704</i>	70,00	<i>243,962</i>	244,00	<i>2342,039</i>	2.342,00
260,1-280	<i>32,252</i>	32,50	<i>296,715</i>	297,00	<i>72,198</i>	72,00	<i>252,693</i>	253,00	<i>2425,856</i>	2.426,00
280,1-300	<i>34,385</i>	34,50	<i>316,342</i>	316,00	<i>74,755</i>	75,00	<i>261,644</i>	262,00	<i>2511,778</i>	2.512,00
300,1-320	<i>36,393</i>	36,50	<i>334,815</i>	335,00	<i>76,568</i>	77,00	<i>267,989</i>	268,00	<i>2572,695</i>	2.573,00
320,1-340	<i>38,526</i>	38,50	<i>354,442</i>	354,00	<i>79,219</i>	79,00	<i>277,268</i>	277,00	<i>2661,775</i>	2.662,00
340,1-360	<i>40,534</i>	40,50	<i>372,914</i>	373,00	<i>81,756</i>	82,00	<i>286,147</i>	286,00	<i>2747,011</i>	2.747,00

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito: le tariffe del biglietto ordinario, multicorsa, settimanale, mensile e annuale si calcolano moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, la tariffa del corrispondente titolo di viaggio STIL della fascia di distanza per 1,5 con arrotondamento finale in base ai criteri previsti dal Regolamento.

Tabella 3b. Tariffe STIL 1° classe per sovraregionale			
Fascia km	Biglietto ordinario	Abbonamento mensile	Abbonamento annuale
	Livello tariffario	Livello tariffario	Livello tariffario
360,1-380	43,00	296,00	2.722,00
380,1-400	45,00	305,00	2.924,00
400,1-420	47,50	314,00	3.009,00
420,1-440	49,50	323,00	3.096,00
440,1-460	52,00	332,00	3.183,00
460,1-480	54,00	341,00	3.269,00
480,1-500	56,00	350,00	3.356,00
500,1-520	59,00	359,00	3.441,00
520,1-540	61,00	368,00	3.528,00
540,1-560	63,00	377,00	3.615,00
560,1-580	65,00	386,00	3.701,00
580,1-600	68,00	395,00	3.788,00
600,1-620	70,00	404,00	3.873,00
620,1-640	72,00	413,00	3.960,00
640,1-660	74,00	422,00	4.047,00
660,1-680	77,00	431,00	4.133,00
680,1-700	79,00	440,00	4.220,00

Tabella 4. Tariffe Integrate Regionali "Io viaggio ovunque in Lombardia"		
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
Giornaliero	<i>17,857</i>	18,00
Bigiornaliero	<i>29,761</i>	30,00
Trigiornaliero	<i>35,713</i>	35,50
Settimanale	<i>47,355</i>	47,50
Mensile	<i>118,388</i>	118,00
Trimestrale	<i>340,958</i>	341,00
Annuale	<i>1136,527</i>	1.137,00

Tabella 5. Tariffe abbonamento mensile "Io viaggio ovunque in Provincia"		
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
Bergamo	<i>95,236</i>	95,00
Brescia	<i>95,236</i>	95,00
Como	<i>83,331</i>	83,00
Cremona	<i>89,284</i>	89,00
Lecco	<i>83,331</i>	83,00
Lodi	<i>83,331</i>	83,00
Mantova	<i>89,284</i>	89,00
Pavia	<i>89,284</i>	89,00
Sondrio	<i>83,331</i>	83,00
Varese	<i>83,331</i>	83,00

ALLEGATO A)

Risultati algoritmo di calcolo per l'adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico regionale per l'anno 2026

1. Algoritmo di calcolo

Gli indici e gli obiettivi sono definiti nella D.G.R. XII n. 4636/2025 e riguardano gli aspetti più significativi dei servizi di trasporto pubblico individuati tra quelli elencati nel c. 3, dell'art. 26 del Regolamento regionale n.4/2014: puntualità, frequenza del servizio, regolarità, coincidenza dei mezzi di trasporto. La delibera XII n. 4636/2025 ha differenziato i riferimenti numerici degli indicatori tra servizi di TPL e servizi ferroviari a tariffa STIL.

I dati derivano:

- dal sistema di monitoraggio regionale "TPLombardia" con estrazione al 5 maggio 2026 in relazione ai dati di puntualità, regolarità, vetture-km per il calcolo delle soglie di disponibilità dei dati;
- dall'indagine Customer Satisfaction condotta da Predicta nel periodo tra il 27 ottobre e il 21 novembre 2025 (protocollo K2.2026.0014028 del 14 maggio 2026) in relazione ai dati di puntualità, frequenza, regolarità e coincidenza dei mezzi.

$$\% \text{ Adeguamento} = \alpha * (1/2 + \beta)$$

α = valore corrispondente alla media aritmetica tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (generale senza tabacchi) e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT;

$\beta = \sum_i$ indicatori di qualità_i

dove $i = 1,2,3,4$.

$\alpha_{2026} = 3,250\%$

indicatore di qualità		Valore
Parametro inferiore al valore di riferimento	-0,5/numero obiettivi individuati per il 2025	-0,125
Parametro obiettivo sostanzialmente invariato	0	
Parametro superiore al valore obiettivo	+1/numero obiettivi individuati per il 2025	+0,250

Pertanto, il valore % di ogni indicatore di qualità è pari a:

- **0,406%** se il parametro è inferiore al valore di riferimento ($0,125 \times \alpha_{2026}$)

+ **0,813%** se il parametro è superiore al valore obiettivo ($0,250 \times \alpha_{2026}$)

Puntualità - Indicatore di qualità 1- tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B

Sotto il valore di riferimento - Servizio ferroviario: I < 81 % - Servizi urbani e interurbani: I < 96,63%	- 0,406%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo - Servizio ferroviario: I >= 85,80% - Servizi urbani e interurbani: I >= 97,50% - Valutazione Customer Satisfaction >= 7,40	+ 0,813%

Verifica soglia disponibilità dati (95,0% vetturekm prodotte)	100 %
---	-------

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto per adeguamento
I servizi urbani e interurbani	95,98%*	- 0,406%
I servizi ferroviari	82,61%	
Customer Satisfaction	7,18**	

** per quanto riguarda i servizi urbani e interurbani si sono pesati i vari indicatori sulla base delle vetturekm moltiplicate per il seguente coefficiente: 1/3 per i servizi urbani, 1 per i servizi interurbani*

*** il valore è la media pesata delle percorrenze in ambito urbano calcolate con peso vetturekm pari a 0,25, in ambito interurbano con peso vetturekm pari a 0,75 ed in ambito ferroviario con peso vetturekm pari a 1.*

Puntualità - Indicatore di qualità 1- tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B

Sotto il valore di riferimento	- 0,040%
Servizio ferroviario: I < 81,00%	
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo	0,813%
- Servizio ferroviario: I >= 85,80% - Valutazione Customer Satisfaction >= 7,00 sul solo ambito ferroviario	
Verifica soglia disponibilità dati (95,0% vettorekm prodotte)	100%*

* Valore calcolato sulle vettorekm 2025 dei servizi ferroviari

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto per adeguamento
I servizi ferroviari	82,61%	0%
Customer Satisfaction	7,14	

Frequenza - Indicatore di qualità 2- tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B

Sotto il valore di riferimento	- 0,406%
• Valutazione Customer Satisfaction = 7,40	
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo	+ 0,813%
• Valutazione Customer Satisfaction $\geq$ 7,60	

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Customer Satisfaction	7,59	0%

Frequenza - Indicatore di qualità 2- tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B

Sotto il valore di riferimento	- 0,406%
• Valutazione Customer Satisfaction = 7,30 sul solo ambito ferroviario	
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo	+ 0,813%
• Valutazione Customer Satisfaction $\geq$ 7,40 sul solo ambito ferroviario	

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Customer Satisfaction	7,46	+ 0,813%

Regolarità - Indicatore di qualità 3 - tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B

Sotto il valore di riferimento	
Sotto il valore di riferimento	- 0,406%
- Servizi urbani e interurbani, corse soppresse > 1,28% - Servizio ferroviario, corse effettuate < 98,00%	
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo	
- Servizio urbani e interurbani, corse soppresse <=0,90% - Servizio ferroviario, corse effettuate < 98,03% - Valutazione Customer Satisfaction >= 7,50	+ 0,813%
Verifica soglia disponibilità dati (95,0% vetture km prodotte)	100%*

* Valore calcolato sulle vetturekm 2025 dei servizi ferroviari

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto per adeguamento
I servizi urbani e interurbani	0,91%	0%
I servizi ferroviari	98,17%	
Customer Satisfaction	7,51	

Regolarità - Indicatore di qualità 3- tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B

Sotto il valore di riferimento	- 0,406%
• Corse effettuate < 98,00%	
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo	+ 0,813%
• Corse effettuate >=98,03%	
• Valutazione Customer Satisfaction >= 7,20 sul solo ambito ferroviario	

Verifica soglia disponibilità dati (95,0% vetturekm prodotte)	100%
---	-------------

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Indice	98,17%	+ 0,813%
Customer Satisfaction	7,43	

Coincidenza mezzi- Indicatore di qualità 4 - tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B

Sotto il valore di riferimento • Valutazione Customer Satisfaction < 7,34	- 0,406%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo • Valutazione Customer Satisfaction >= 7,40	+ 0,813%

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Customer Satisfaction	7,56	+ 0,813%

Coincidenza mezzi- Indicatore di qualità 4 - tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B

Sotto il valore di riferimento • Valutazione Customer Satisfaction < 7,22	- 0,406%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo • Valutazione Customer Satisfaction >= 7,29	+ 0,813%

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Customer Satisfaction	7,45	+ 0,813%

RIEPILOGO COMPLESSIVO:

Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B	
Quota base 1/2 α	1,625%
1. Puntualità	-0,406%
2. Frequenza	0%
3. Regolarità	0%
4. Coincidenza mezzi	0,813%
Risultato indicatori qualità	0,407%
Risultato adeguamento 2026	2,032%
TOTALE ADEGUAMENTO TARIFFE 2026 con recupero $\lambda_{2024} = 0,175\%$ stabilito DGR 4636/2025 Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B	1,857%

Tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B	
Quota base 1/2 α	1,625%
1. Puntualità	0%
2. Frequenza	0,813%
3. Regolarità	0,813%
4. Coincidenza mezzi	0,813%
Risultato indicatori qualità	2,439%
Risultato adeguamento 2026	4,064%
TOTALE ADEGUAMENTO TARIFFE 2026 con recupero $\lambda_{2024} = 0,175\%$ stabilito DGR 4636/2025 Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B	3,889%

ALLEGATO C)

Indicatori e obiettivi per l'adeguamento ordinario per l'anno 2027

Adeguamento ordinario 2027

Gli indicatori di qualità da utilizzare per il calcolo dell'adeguamento tariffario ordinario per l'anno 2027 sono i seguenti:

1) PUNTUALITÀ

Adeguamento Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B)

L'indice è calcolato prendendo l'I5 (percentuale di corse arrivate in orario entro 5') o l'indice ad esso più prossimo per i servizi su cui questo non viene rilevato.

Per i servizi ferroviari il riferimento è all'indicatore %OS₍₀₋₅₎, così come individuato nel vigente contratto di servizio per la sola fascia di domanda rilevante.

Per i servizi automobilistici l'indice si riferisce all'intera giornata e sulla settimana completa.

Periodo di rilevamento della Customer Satisfaction Regionale -di seguito CS- II semestre 2026/I semestre 2027

a. Valore di riferimento:

- servizio ferroviario: 83,00%
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato all'unità superiore
- servizi urbani e interurbani: 96,00%
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato all'unità inferiore

b. Valore obiettivo:

- servizio ferroviario: 86,00%
valore previsto per l'anno di riferimento dal vigente contratto di servizio arrotondato all'unità superiore
- servizi urbani e interurbani: 97,00 %
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato all'unità superiore
- indice di soddisfazione derivante da CS 7,20
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo superiore

c. Note:

- 95,0% calcolato su tutte le vetture-km 2026 (come somma di servizi urbani, interurbani

e ferroviari);

- l'indice è ottenuto:
 - per quanto riguarda i servizi urbani e interurbani pesando i vari indicatori sulla base delle vetture-km moltiplicate per il seguente coefficiente: 1/3 per i servizi urbani, 1 per i servizi interurbani;
 - per quanto riguarda la CS pesando i vari indicatori sulla base delle vetture-km moltiplicate per il seguente coefficiente: 0,25 per i servizi urbani, 0,75 per i servizi interurbani, 1,00 per i servizi ferroviari;
- esclusione delle cause di forza maggiore così come previste dai rispettivi contratti;
- l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se entrambi i valori si attestano tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
- Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 3 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate

Adeguamento Tabelle 2a, 2b, 3a, 3b dell'Allegato B)

Per i servizi ferroviari il riferimento è all'indicatore %OS₍₀₋₅₎, così come individuato nel vigente contratto di servizio per la sola fascia di domanda rilevante.

Periodo di rilevamento della CS: II semestre 2026/I semestre 2027

a. Valore di riferimento:

- servizio ferroviario: 83,00%
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato all'unità superiore

b. Valore obiettivo:

- servizio ferroviario: 86,00%
valore previsto per l'anno di riferimento dal vigente contratto di servizio arrotondato all'unità superiore
- indice di soddisfazione derivante dalla CS 7,10
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo inferiore

c. Note:

- 95,0% calcolato sulle vetturekm 2026 dei servizi ferroviari;

- il valore obiettivo è ottenuto come media pesata dei valori obiettivi delle singole linee;
- esclusione delle cause "Esterne" così come previste dai contratti;
- Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 3 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate
- Valore CS riferito al solo ambito ferroviario

2) FREQUENZA

Adeguamento Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B)

L'indice è dato dal valore della CS.

Periodo di rilevamento della CS: II semestre 2026/I semestre 2027.

- a. Valore di riferimento: voto pari a 7,50
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo inferiore
- b. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,60
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo superiore
- c. Note:
 - L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)
 - Valore riferito a tutto il TPL regionale

Adeguamento Tabelle 2a, 2b, 3a, 3b dell'Allegato B)

L'indice è dato dal valore della CS.

Periodo di rilevamento della CS: II semestre 2026/I semestre 2027.

- a. Valore di riferimento: voto pari a 7,40
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo inferiore
- b. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,60
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo superiore aumentato di un decimo
- c. Note:
 - L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)
 - Valore riferito al solo ambito ferroviario

3) **REGOLARITÀ**

Adeguamento Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B)

L'indice è unico per i servizi urbani e interurbani: corse soppresse (totale+parziale)/totale pesato sulla base delle vetturekm.

Per i servizi ferroviari è calcolato con l'Indicatore %Rt, così come individuato dal vigente contratto di servizio.

Periodo di rilevamento: CS II semestre 2026/I semestre 2027

a. Valore di riferimento

- Servizi urbani e interurbani, corse soppresse: 1,20%
media risultati ultimi 3 anni approssimato al decimo inferiore
- Servizi ferroviari, corse effettuate: 98,10% pari a corse soppresse 1,90%
media risultati ultimi 3 anni approssimato al decimo inferiore

b. Valore obiettivo

- Servizi urbani e interurbani, corse soppresse: 0,90%
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo inferiore
- Servizi ferroviari, corse effettuate: 98,20% pari a corse soppresse 1,80%
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo inferiore
- indice di soddisfazione derivante dalla CS 7,50
media risultati ultimi 3 anni approssimato al decimo superiore

c. Note:

- 95,0% calcolato su tutte le vetture km 2026;
- esclusione delle cause di forza maggiore previste dai rispettivi contratti o, in caso di mancanza, quelle soppresse a causa di sciopero.
- l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
- per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 2 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate (valore uguale o migliore)
- valore CS riferito a tutto il TPL regionale

Adeguamento Tabelle 2a, 2b, 3a, 3b dell'Allegato B)

L'indice è dato dall'indicatore %Rt – corse effettuate, così come individuato dal vi-gente contratto di servizio.

Periodo di rilevamento: CS II semestre 2026/I semestre 2027

a. Valore di riferimento

- Servizi ferroviari, corse effettuate: 98,10%
pari a corse soppresse 1,90%
media risultati ultimi 3 anni approssimato al decimo inferiore

b. Valore obiettivo

- Servizi ferroviari, corse effettuate: 98,20%
pari a corse soppresse 1,80%
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo inferiore
- indice di soddisfazione derivante dalla CS 7,30
media risultati ultimi 3 anni approssimato al decimo superiore

c. Note:

- 95,0% calcolato sulle vetturekm 2026 dei servizi ferroviari;
- esclusione delle cause "Esterne" previste dai rispettivi contratti;
- il valore obiettivo è ottenuto come media pesata dei valori obiettivi delle singole linee;
- l'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
- per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 2 le condizioni espresse nel valore obiettivo devono essere verificate (valore uguale o migliore)
- Valore CS riferito al solo ambito ferroviario

4) COINCIDENZA DEI MEZZI

Adeguamento Tabelle 1, 4 e 5 dell'Allegato B)

L'indice è dato dal valore della CS.

Periodo di rilevamento: II semestre 2026/I semestre 2027

- a. Valore di riferimento: voto pari a 7,50
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo inferiore
- b. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,60
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo superiore
- c. Note:
- L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)
 - Valore riferito a tutto il TPL regionale

Adeguamento Tabelle 2a, 2b, 3a, 3b dell'Allegato B)

L'indice è dato dal valore della CS regionale.

Periodo di rilevamento: II semestre 2026/I semestre 2027

- a. Valore di riferimento: voto pari a 7,40
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo inferiore
- b. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,50
miglior risultato negli ultimi 3 anni arrotondato al decimo superiore
- c. Note:
- L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore rilevato si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)
 - Valore riferito al solo ambito ferroviario.

Nel solo caso in cui non siano disponibili i dati relativi alla CS regionale in tempo utile per la deliberazione di adeguamento delle tariffe 2027, i valori obiettivo presi a riferimento risultano i seguenti:

Puntualità:

- servizio ferroviario: 84,00%
- servizi urbani e interurbani: 97,00%

Frequenza:

- media regionale: 7,50
e un indice di soddisfatti pari al 74% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto
- servizio ferroviario: 7,35
e un indice di soddisfatti pari al 73% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto

Regolarità:

- servizio ferroviarie: 1,99% corse soppresse
98,01% corse effettuate
- media regionale: 1,10%

Coincidenza dei mezzi di trasporto:

- media regionale: 7,36
e un indice di soddisfatti pari al 67% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto
- servizio ferroviario: 7,25
e un indice di soddisfatti pari al 67% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto

Per le customer satisfaction aziendali il valore di riferimento del 95% è riferito alle vetturekm soggette a contratto di servizio (computando però anche i voti di quelle non oggetto di contratto di servizio che venissero forniti).